



SENT. 7/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Antonio BUCCARELLI Presidente f.f.

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **58166** del registro di segreteria della Sezione
proposto da:

- OMISSIS (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA

(angelofiore.tartaglia@avvocato.pec.it), ed elettivamente domiciliato presso

lo studio in Roma al Viale delle Medaglie d'Oro n. 266, con atto notificato il

22.1.2021 e depositato il 4.2.2021,

contro

- Comando Generale della Guardia di Finanza (80194230589) in persona del

Comandante generale p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale

dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12,

trattamento di quiescenza precedentemente attribuito, ed è stato stabilito il recupero delle somme percepite a decorrere dalla data del congedo, intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio, per effetto dell'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione definita con la determina -anch'essa impugnata- del Comando Generale della Guardia di Finanza del 10.7.2006 a seguito di procedimento disciplinare avviato con contestazione del 16.1.2006 (l'appellante era stato sospeso il 10.10.1995 e riammesso in servizio l'11.10.2000 in pendenza del processo penale terminato con decisione della Corte di cassazione del OMISSIS).

La sentenza di primo grado ha motivato aderendo alle argomentazioni espresse nella sentenza n. 50/2020 della I Sezione di appello, che richiama testualmente, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 37 della legge n. 599/1954 e dell'art. 923 del d.lgs. n. 66/2010 (che detta norma riproduce), nonché dell'art. 867, comma 5, del medesimo decreto legislativo, che regolano il meccanismo di retroazione della cessazione dal servizio, a seconda dei casi, alla data del congedo o da quella dell'applicazione della misura di sospensione precauzionale, se comunque pendeva procedimento penale o disciplinare all'atto del congedo pure se conclusi successivamente.

Ha rilevato, inoltre, la sentenza impugnata che la modifica della causa del congedo, non più per riforma, ma per rimozione, e con medesima decorrenza, determinava l'applicazione di diversi requisiti per l'accesso a pensione (53 anni di età e massima contribuzione o 38 anni di contribuzione) che il ricorrente non aveva e confermava così la legittimità della revocazione del trattamento di quiescenza e la ripetizione delle somme fino al 2015 percepite.

	4	SENT. 7/2024
	Avverso la sentenza è interposto appello per (A) violazione dell'art. 112 c.p.c.	
	in quanto è stata omessa pronuncia sulla rilevata prescrizione delle somme	
	oggetto di ripetizione da parte dell'Inps e, quindi, (B) per violazione dell'art.	
	2948, n. 4, c.c. prescrivendosi, secondo l'appellante, in cinque anni <i>"tutto ciò</i>	
	<i>che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"</i> .	
	Nel merito è contestata (C) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 del	
	d.p.r. n. 1092/1973, 1 e 21 bis della legge 241/1990, 11 delle Preleggi, 923 e	
	2186 del Codice dell'Ordinamento Militare e la violazione dei principi di	
	legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché la manifesta	
	illogicità della sentenza e violazione del principio del legittimo affidamento.	
	Con tale motivo è censurato il riconoscimento ex tunc del provvedimento	
	disciplinare con l'effetto di travolgere il precedente titolo giuridico al	
	trattamento di quiescenza sul presupposto della inapplicabilità al caso di	
	specie dell'art. 37, comma primo, della legge n. 599/1954 sterilizzato nei suoi	
	effetti a seguito della riformulazione riproposta nell'art. 923, comma 5, del	
	d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) -che determinerebbe solo effetti sullo status del	
	militare e sulla cessazione del servizio permanente- e della perdurante validità	
	e salvezza degli atti e dei provvedimenti acquisiti in base alla normativa	
	precedente stabilite dall'art. 2186 dello stesso Codice.	
	Richiamando la decisione di questa Sezione n. 256/2016 (e poi n. 706/2016 e	
	III Sez. 463/2016) in merito alla irretroattività della misura disciplinare,	
	sottolinea, inoltre, come il procedimento sia stato avviato dopo la conclusione	
	del processo penale e dopo l'avvenuto congedo per riforma risultando, poi,	
	con modalità che appaiono manifestamente illogiche, messo in esecuzione	
	quasi dieci anni dopo la definitiva condanna in sede penale e l'emanazione	

	5	SENT. 7/2024
	del provvedimento disciplinare.	
	Con un ulteriore motivo (D) è contestata in via graduata la violazione dell'art.	
	38 Cost. e dell'art. 52, comma 3, d.p.r. n. 1092/1973 per avere negato il giudice	
	di prime cure la spettanza di ogni trattamento pensionistico a beneficio	
	dell'appellante, laddove comunque lo stesso ha svolto un periodo di servizio	
	di oltre venti anni di servizio effettivo (25 anni, mesi 4 e giorni 12).	
	Con memoria depositata il 19.4.2023 si è costituita la Guardia di Finanza –	
	Centro informatico amministrativo nazionale la quale, oltre ad argomentare	
	sulla correttezza della sentenza di primo grado rileva, altresì, l'applicabilità al	
	caso di specie dell'art. 60 della legge 599/1954 e, quindi, la rimozione (e la	
	perdita del grado), oltre che per provvedimento disciplinare previsto giudizio	
	di Commissione di disciplina, quale effetto della intervenuta condanna penale	
	per delitto non colposo. Il procedimento penale o disciplinare -che all'epoca	
	dei fatti di causa non potevano svolgersi in maniera concomitante e sulla cui	
	consapevolezza del ricorrente non v'è possibilità di dubitare- non	
	impediscono l'accesso del militare alla pensione, ma la condizionano	
	risolutivamente al loro esito (cita I Sez. 128/2017) rendendo priva di	
	fondamento la pretesa al mantenimento della pensione conseguita sulla base	
	di precedente titolo (III Sez. n. 2017/300, Consiglio di Stato, Sez. IV n.	
	2849/2012).	
	Quanto alla prescrizione l'Amministrazione appellata rileva che il termine –	
	decennale- decorre dalla data della determina che ha stabilito la sanzione di	
	perdita del grado e, quindi, dal 2006 ed è stato interrotto con la	
	comunicazione di avvio del procedimento di recupero del 2015.	
	Con propria memoria l'Inps ha dedotto primariamente in ordine alle questioni	

di merito rilevando che la fattispecie soggiace, *ratione temporis*, alle disposizioni dell'art. 37 della legge n. 599/1954 in base alle quali la cessazione dal servizio per perdita del grado è suscettibile di produrre effetti *ex tunc* qualora essa dipenda dall'esito di un procedimento penale o disciplinare già pendente alla data di cessazione. Una volta verificata la sussistenza dell'indebito per effetto della determinazione disciplinare il diritto dell'Istituto ad agire in ripetizione non è affatto soggetto alla prescrizione quinquennale, bensì all'ordinario termine decennale (cita III Sez. 63/2022 e 33/2019; II Sez. n. 476/2016, I Sez. 335/2020; Cass. 28436/2019) interrotto con l'avviso di recupero del 23.6.2015. La dimostrata manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione costituirebbe di decisività e rilievo la censura con la quale controparte addebita alla Sezione territoriale di non avere pronunciato su di essa.

Quanto alla spettanza di qualsiasi altro trattamento pensionistico, l'Istituto rileva che la Sezione regionale non ha mai affermato l'inapplicabilità, in astratto, di qualsiasi trattamento pensionistico, bensì, in concreto, che non risultano maturati i requisiti di accesso al trattamento normale.

Chiamato il giudizio all'udienza del 18.5.2023, il Collegio ha disposto con ordinanza n. 13/2023 del 6.6.2023 l'acquisizione delle sentenze del Tribunale di Potenza del OMISSIS, della Corte d'Appello di Potenza dell'OMISSIS e della Corte di cassazione del OMISSIS tutte riguardanti la specifica posizione dedotta in giudizio dell'odierno appellante.

Dette sentenze sono state depositate in termini dalla resistente Guardia di Finanza che le ritiene ininfluenti ai fini del presente giudizio, dipendendo la rimozione dall'esito del procedimento disciplinare.

	7	SENT. 7/2024
	All'odierna udienza pubblica le parti si sono riportate agli scritti concludendo	
	come in atti.	
	DIRITTO	
	L'appello è da accogliere sulla base del terzo motivo di appello (lettera C della	
	parte in fatto) che pertanto viene immediatamente in trattazione restando	
	assorbite le precedenti questioni preliminari (di cui alle lettere A e B)	
	riguardanti la prescrizione, così come il successivo motivo di cui alla lettera D	
	concernente il mancato riconoscimento dei requisiti di un accesso a pensione	
	alternativo a quello negato per effetto della rimozione per perdita del grado.	
	La sequenza temporale degli accadimenti è la seguente: l'appellante è stato	
	posto in congedo per inabilità dal 5.12.2005; il procedimento disciplinare è	
	stato avviato con contestazione del 16.1.2006 (l'appellante era stato sospeso	
	il 10.10.1995 e riammesso in servizio l'11.10.2000 in pendenza del processo	
	penale) e la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione è stata	
	definita con la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del	
	10.7.2006; la condanna penale, influente ai fini del presente giudizio, come	
	dichiarato dalla stessa Guardia di Finanza appellata, si è chiuso a seguito della	
	sentenza della Corte di cassazione n. OMISSIS del OMISSIS, depositata il	
	OMISSIS, con la condanna alla pena della reclusione per un anno, dieci mesi	
	e venti giorni per il reato di cui all'art. 323 bis c.p. con pena sospesa e non	
	menzione.	
	Nell'argomentare nei termini innanzi anticipati di accoglimento del gravame	
	si farà ampio riferimento -anche con richiami testuali- alle condivisibili ed	
	esaurienti considerazioni svolte sul tema nella sentenza n. 673/2022 di questa	
	Sezione.	

Il profilo controverso che riveste carattere pregiudiziale è se la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari irrogata all'esito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza già in quiescenza, dopo la conclusione di un processo penale avviato quando il medesimo soggetto era ancora in servizio ma esitato successivamente e con sentenza che, pur di condanna, non prevedeva pene accessorie inibitorie o interdittive, possa dispiegare effetti retroattivi, mutando il titolo della cessazione dal servizio per inabilità.

Nel caso dedotto in giudizio, al momento del collocamento in quiescenza (beneficiando degli estremamente favorevoli requisiti accordati a coloro che versassero in condizioni di inabilità) non era pendente il procedimento disciplinare e il processo penale, che aveva originato la sospensione cautelare poi revocata per scadenza dei termini, si era concluso nei termini illustrati, senza poter determinare effetti sullo status del militare.

L'art. 37 della legge n. 599 del 31.7.1954 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) prevedeva che *"il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta"*. Tale disposizione è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15.3.2010, n. 66, rubricato "Codice dell'ordinamento militare" (a decorrere dal 9.10.2010) per cui attualmente la disciplina delle cause che

determinano la cessazione del rapporto di impiego del militare è contenuta nell'art. 923 di detto codice che, per quanto di rilievo in questa sede, al comma 5 stabilisce che *"il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause"*. L'efficacia retroattiva del procedimento è rimasta invariata nel passaggio dalla precedente alla nuova disciplina per cui la perdita del grado, dopo la cessazione dal servizio per altra causa, è condizionata alla pendenza del procedimento disciplinare o penale, sebbene nella normativa del 1954 fosse richiesta una piena sovrapponibilità tra il procedimento pendente al momento della cessazione dal servizio ed il procedimento a cui seguiva la perdita del grado. La retroattività non era cioè una caratteristica insita nella misura afflittiva disposta nei confronti del sottufficiale, ma un effetto generato dalla postuma definizione di un procedimento già in corso al momento del pensionamento, né poteva ritenersi sufficiente la pendenza di un qualsiasi procedimento potenzialmente in grado di essere esitato con una pronuncia che importasse la perdita del grado, occorrendo che quest'ultima conseguisse al procedimento in corso al momento della cessazione dal servizio. La pendenza di un processo penale, peraltro, non poteva e non può precludere l'avvio di un procedimento disciplinare per i medesimi fatti penalmente rilevanti.

Da qui l'assoluta irrilevanza, nel caso di specie, del giudizio penale in cui l'appellante è stato condannato per i medesimi fatti. La pregiudiziale penale, seppure introdotta nell'originaria formulazione dell'art. 1393, comma 1, del

C.O.M. è stata vigente dal 9.10.2010 al 27.8.2015, che inibiva la promozione o determinava la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, non era vigente all'epoca dei fatti dedotti ed è comunque venuta meno a seguito delle modifiche dall'art. 15 della legge n. 124/2015 e poi dall'art. 4, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 91 del 26.4.2016.

Se, quindi, l'Amministrazione avesse voluto evitare il consolidamento degli effetti del pensionamento, ben avrebbe potuto promuovere -ricorrendone tutti gli estremi- un procedimento disciplinare prima della cessazione dal servizio a carico dell'appellante, il cui gravame, pertanto, deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato.

Induce a dare continuità all'orientamento interpretativo costantemente seguito da questa Sezione (sentenze nn. 47/2021, 618 e 640/2018, 391/2017, 789/2015, 256-257-258/2016), il chiaro disposto dell'art. 1, comma 1, lett. s), nn. 1) e 2), del d.lgs. 27.12.2019, n. 173, che ha aggiunto il periodo al comma 5 dell'art. 923 C.O.M. in base al quale il provvedimento di perdita del grado *"si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio"*. Ciò vuol significare che la pendenza del procedimento -fino alla novella del 2019- fosse certamente condizione necessaria per il prodursi dell'effetto retroattivo.

L'intervenuta specificazione dell'irrilevanza (per il futuro) di quale procedimento fosse pendente all'epoca della cessazione dal servizio costituisce inequivoca conferma che, precedentemente, tale rilevanza vi fosse e condizionasse gli effetti temporali del provvedimento comportante la perdita del grado.

	11	SENT. 7/2024
	Anche alla luce di tale ulteriore considerazione, che esplicita come per	
	dirimere la questione controversa occorra avere puntuale riguardo alla	
	disciplina vigente al momento del collocamento in quiescenza, in base al	
	principio tempus regit actum, il Collegio reputa che non esservi contrasto con	
	le diverse decisioni assunte dalle altre Sezioni di appello sulla base di	
	differenti elementi di fatto e di tempo ricorrenti nelle singole fattispecie poste	
	al loro esame (Sez. I sentt. nn. 117/2023, 50/2020 -cui fa riferimento la	
	sentenza impugnata-, 52/2019, 64-118/2019, 383-391/2017; Sez. III sentt.	
	42/2019, 46/2018, 527/2017; Sez. App. Sicilia sentt. 2-49/2018).	
	Le spese seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza della Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Campania n. 565 del 26.11.2020.	
	Condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante in misura pari	
	ad euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di spese ed onorari di difesa per il presente	
	grado di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023.	
	il Presidente f.f.	
	Antonio Buccarelli	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 09 GENNAIO 2024	
	p. Il Dirigente	

	12	SENT. 7/2024	
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	il Presidente f.f.		
	Antonio Buccarelli		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 09 GENNAIO 2024		
	p. il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 09 GENNAIO 2024		

